

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2616 del 25/05/2018
Oggetto	Rif. SUAP 104/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SEIB SpA per insediamento di Fidenza, via Bastelli. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2683 del 23/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 10/04/2017 prot. n. 12386 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 7016 del 11/04/2017, presentata dalla Ditta SEIB SpA con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Alessandra Salvini, con sede legale in Fidenza, Via Bastelli n. 54 di Bastelli per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Bastelli n.54, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Fidenza in data 30/09/2013 sia dal SUAP Comune di Fidenza in data 13/02/2014;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 7704 del 20/04/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se con nota pervenuta, tramite nota SUAP, in data 25/05/2017 prot. Arpae n. PGPR 9964, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 10/10/2017 prot. n.35930 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 06/09/2017, il parere di competenza di EmiliAmbiente SpA del 07/08/2017 prot. n. 5466 e il parere di competenza del Consorzio Bonifica P.se già sopra richiamato), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 19475 del 13/10/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 04/12/2017 prot. Arpae n. PGPR

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

23337 e in data 26/04/2018 prot. Arpae n. PGPR 8864, tramite note SUAP del 30/11/2017 e del 26/04/2018;

**EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...l'unica emissione è quella prodotta dai fumi di combustione della caldaia per riscaldamento degli uffici. Lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti aziendali avviene a ciclo chiuso..."*;

nella domanda di AUA sopra richiamata si rileva altresì che le acque meteoriche vengono trattate tramite *"...dissabbiatore e...separazione di oli..."*;

considerato che le attività di "stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte" e di "Impianti di trattamento delle acque..." sono riportate rispettivamente alla lettera o) e alla lettera p) del punto 1 della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative alle attività svolte nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

**CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:**

che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue..."*;

lo scarico ricade in zona di rispetto dei 200 metri dei fontanili, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SEIB SpA con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Alessandra Salvini, con sede legale in Fidenza, Via Bastelli n. 54 di Bastelli per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Bastelli n.54, relativo all'esercizio dell'attività di "stoccaggio e vendita all'ingrosso di gasoli e olio combustibile", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

### SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

#### per gli scarichi idrici

*di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 10/10/2017 prot. n.35930 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 06/09/2017, il parere di competenza di EmiliAmbiente SpA del 07/08/2017 prot. n. 5466 e il parere di competenza del Consorzio Bonifica P.se già sopra richiamato) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

*di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma*, che si individuano come di seguito:

#### **S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali previo trattamento in dissabbiatore e separatore oli;
- corpo idrico ricettore: Rio Fontana Alta;

- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 5419 mc/anno;

**S2 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in dissabbiatore e separatore oli;
- corpo idrico ricettore: Rio Fontana Alta;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 581 mc/anno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio Bonifica P.se pervenuto in data 25/05/2017 e sopra richiamato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 e S2:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) Considerando che, così come individuato dalla Tav. 15 della Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma, lo scarico ricade in zona di rispetto dei 200 metri di fontanili, la Ditta dovrà valutare la possibilità di convogliare gli scarichi nelle reti fognarie urbane ovvero al di fuori della zona di rispetto sopra individuata.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta, non inviate al trattamento depurativo sopra indicato, dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si

esercitano sugli stessi areali (piazze e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 10/10/2017 prot. n. 35930 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA e Consorzio Bonifica P.se.

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 11719/2017*

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

prot PAPP 9966  
del 25/05/17

Spett.le servizio SUAP

In merito all'Istanza SUAP "prot. 2028 del 20/01/2017" relativa all'AUA per la Ditta SEIB  
con la presente si esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento richiesto in quanto  
la Ditta stessa Ã giÃ in possesso di regolare concessione allo scarico di cui se ne allega copia.

Distinti saluti

P.A. Arduini Luigi  
Ufficio Irriguo/Concessioni/Autorizzazioni  
Email [larduini@bonifica.pr.it](mailto:larduini@bonifica.pr.it)  
Pec [concessioni@pec.bonifica.pr.it](mailto:concessioni@pec.bonifica.pr.it)  
Tel 0521381315-3346865487



131/2009

# CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

*Uffici:*

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma  
Tel. (0521) 381311  
Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344  
C.C. Post. N. 14034433

Spett.le  
S.E.I.B. S.p.A.  
Bastelli, 54  
43036 Fidenza -PR  
CF/PI: 00144320348

Prot. N. 8293 Data: 13 NOV. 2009

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA

**DITTA CONCESSIONARIA:** S.E.I.B. S.p.A.

**CANALE:** FONTANA ALTA (SCOLO)

**UBICAZIONE:** FOGLIO 25 MAPPALI 36/39/38/40/41/43/49/57/58/9 BASTELLI FIDENZA

**CONCESSIONE:** Scarico in canale Consorziale delle acque reflue civili e meteoriche di dilavamento piazzali provenienti dai fabbricati e dall'area della Ditta Concessionaria.

**DURATA:** dal 28/09/2009

al 27/09/2028

### PATTI DELLA CONCESSIONE

**Art. 1°** - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

**Art. 2°** - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

**Art. 3°** - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

**Art. 4°** - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

**Art. 5°** - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

**Art. 6°** - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.



# CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

**Art. 7°** - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

**Art. 8°** - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

**Art. 9°** - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

**Art. 10°** - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

**Art. 11°** - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

**Art. 12°** - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

**Euro 75,00 (Settantacinque/00)**

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

**Art. 13°** - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque meteoriche e reflue civili nel Canale Consorziale denominato "FONTANA ALTA" così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda, per un volume stimato annuo di metri cubi 6000 per il meteorico e di metri cubi 500 per il refluo civile.

**Art. 14°** - Lo scarico di cui al precedente articolo potrà essere recapitato al canale Consorziale da rete fognarie separate e così distinto:

S1- scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle aree di transito, poste a nord dell'area, depurate mediante impianto di depurazione così come viene imposto dal Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma;

S2- scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle aree di transito, poste a sud dell'area, depurate mediante impianto di depurazione così come viene imposto dal Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma;

S3- scarico delle acque reflue civili, provenienti dai fabbricati ad uso abitazione ed uffici, depurate mediante impianto di depurazione così come viene imposto dal Comune di competenza territoriale;

**Art. 15°** - Lo scarico di cui al precedente articolo potrà essere recapitato al canale Consorziale tramite 3 collegamenti aventi le rispettive caratteristiche tecniche:

S1, opera di sbocco ricavata da apertura di diametro (cm 50 x cm 30 circa) attraverso il muro di cinta sul lato ovest dell'area aziendale con collegamento al canale tramite fosso a cielo aperto;

S2, collettore finale di scarico al canale con tubo in cemento del diametro di cm 20;

S3, opera di scarico con tubo di mm 160 in PVC con collegamento al canale tramite fosso a cielo aperto.



# CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

**Art. 16°** - Nel punto in cui il collettore di scarico finale (S2) si immette nel canale consorziale dovrà essere realizzata una protezione spondale mediante rivestimento in cls armato della scarpata per una lunghezza misurata in asse canale e centrata sulla tubazione di scarico di metri lineari 2.

**Art. 17°** - Si consiglia di dotare gli scarichi di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti al reflusso di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad uso irriguo.

**Art. 18°** - La rete scolante del complesso non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.

**Art. 19°** - Il concessionario solleva il Consorzio della bonifica parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo.

**Art. 20°** - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

**Art. 21°** - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Geom. Arrigo Musini (tel. 335/7816422) per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

IL QUADRO CAPO SETTORE

(Geom. Cesare Balestra)

Visto: IL DIRETTORE

(Dott. Amilcare Bodria)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(Dott. Ing. Andrea Darcchio)

LA DITTA CONCESSIONARIA

PROCURATORE SPECIALE

SALVINI ALESSANDRA



**Comune di Fidenza**

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO AMBIENTE

prot. POPR 19675  
del 13/10/17

Prot. n. 35930

PEC

Fidenza, 10 ottobre 2017

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPAE**

**Servizio territoriale id Fidenza**

**Riferimento 104/SUAP/2017 prot. n. 11763 del 5 aprile 2017**

**Oggetto: SEIB SPA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Salvini Alessandra, in qualità di legale rappresentante della ditta SEIB SPA, presentata in data 5 aprile 2017, prot n. 11763, alle integrazioni del 20 luglio 2017, prot. n. 25557, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 27 aprile 2017, prot. n. 14588, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla società SEIB spa con sede legale e stabilimento in Fidenza a Bstelli n. 54, destinata ad attività di stoccaggio e vendita all'ingrosso, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore;
- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;

che in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano i seguenti reflui:

- reflui domestici, prettamente di competenza comunale derivante dai servizi igienici presenti nella palazzina ufficio;
- acque meteoriche di prima pioggia dai pluviali e di dilavamento dei piazzali previo trattamento in dissabbiatore e disoleatore, prettamente di competenza di ARPAE- SAC;
- che l'istanza riguarda il semplice rinnovo senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto n. 22 del 30 settembre 2013 relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Fontana), previo trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nella palazzina uffici annessa all'insediamento produttivo;

preso atto che

Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 7 agosto 2017, prot. n. 5466, pervenuto in data 9 agosto 2017, prot. n. 27954, parte integrante del presente parere, circa l'ammissibilità degli scarichi domestici nella pubblica fognatura, ha confermato quanto già valutato con parere negativo, del 25 agosto 2009, allo scarico in pubblica fognatura dei reflui di natura domestica (e di qualunque altro refluato prodotto) della ditta fino all'avvenuta modifica/potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Bastelli.

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 6 settembre 2017, prot. n. 31006, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici mantenendo le prescrizioni già in essere riportate nell'atto autorizzativo in scadenza (29/09/2017) e nel contempo ha richiesto la predisposizione di un intervento di allontanamento del punto di scarico al di fuori dell'area di rispetto dei fontanili attivi (tav. 15 Variante PTP Aggiornamento di Tutela delle Acque);

- il Consorzio di Bonifica, con posta elettronica certificata del 15 maggio 2017, prot. n. 17073, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento in quanto la ditta stessa è già in possesso di regolare concessione allo scarico di cui allega copia;

-- in merito alla matrice rumore, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che non sono intervenute modifiche o potenziamento di opere e attività esistenti a seguito dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Fidenza;

-ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota la stessa nota sopraccitata, prendendo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha comunicato che nessun parere è dovuto;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014, e della zonizzazione acustica vigente;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, area artigianale industriale di classe I", regolato dall'art. 25 delle N.T.A., secondo le quali sono ammesse industrie ed attività insalubri di cui all'art. 216 T.U. Leggi sanitarie 1934, a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme vigenti per la prevenzione dell'inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico, a tutela della salute pubblica, mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è classificata in tessuto consolidato e dal RUE adottato con la stessa deliberazione è classificato in ambito urbano consolidato per attività produttiva esistente, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui all'art. IV.18 (ARTIND) "ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale";

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 6 settembre 2017, prot. n. 31006, parte integrante del presente parere;

- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 ed effettuare una manutenzione ordinaria di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- si provveda alla costante rimozione della vegetazione spontanea nel punto di scarico dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;
- predisposizione di un intervento di allontanamento del punto di scarico al di fuori dell'area di rispetto dei fontanili attivi (tav. 15 Variante PTP Aggiornamento di Tutela delle Acque);

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile  
arch. Alberto Gilioli  
(documento firmato digitalmente)

# arpae

agenzia  
prevenzione  
ambiente energia  
emilia-romagna

PEC

Spett.le SUAP  
Comune di Fidenza

e p.c.

Arpae – SAC  
Struttura Autorizzazioni  
Concessioni  
(tramite posta interna)

**E**  
Comune di Fidenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
PROTOCOLLO N.0031006/2017 del 06/09/2017  
Firmatario: GIOVANNI SAGLIA, CLARA CARINI

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.  
Ditta: S E I B, avente sede legale ed operativa in Fidenza loc. Bastelli. Relazione tecnica.

Con riferimento all'istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico di reflui domestici presentata dalla ditta in oggetto, avente sede legale ed operativa in via Bastelli, Comune di Fidenza, esercente l'attività di stoccaggio e vendita all'ingrosso di gasolio e olio combustibile, preso atto:

- della dichiarazione resa con atto notorio e sottoscritta dalla legale rappresentante della ditta dalla quale emerge che non vi sono state modifiche nelle modalità di trattamento e scarico dei reflui domestici defluenti dalla palazzina uffici ed aventi recapito in acque superficiali;
- del parere negativo di Emiliambiente prot. 5466 del 7/8/17 nel quale si ribadisce l'impossibilità di accettare i reflui domestici nella rete fognaria comunale per assenza di capacità residua dell'impianto di trattamento finale;
- delle obiettive difficoltà descritte nella relazione del tecnico istruttore la pratica e riferite all'allaccio alla pubblica fognatura;
- rilevato e ribadito che lo scarico in essere ricade, unitamente a quelli riferiti alle acque di dilavamento dei piazzali di pertinenza aziendale (Provvedimento Unico SUAP 27/2013 – Determina 71463/2015) all'interno di area di rispetto dei fontanili attivi (Tav. 15 Variante PTP Aggiornamento in materia di Tutela delle acque – mt 200);

si ritiene di rilasciare parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici mantenendo le prescrizioni già in essere e riportate nell'atto autorizzativo comunale in scadenza (29/9/2017) e nel contempo si richiede la

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it  
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

predisposizione di intervento di allontanamento del punto di scarico al di fuori dell'area di rispetto di cui sopra.

Relativamente alla matrice rumore, si evidenzia che l'istanza di AUA in esame è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/200 n. 445, dalla responsabile legale Alessandra Salvini che evidenzia che non sono state apportate modificazioni alle sorgenti sonore aziendali.

Pertanto il parere di Arpae per la matrice rumore non è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore  
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Fidenza  
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice rumore: G.Saglia  
Tecnico matrice acqua: Zuccheri

Sinadoc:2017/13516

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_dirigen@cert.arpa.emr.it)  
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpa.emr.it)



**emiliAmbiente**

Fidenza, <sup>02/08/2017</sup>  
Prot. n° <sup>5466</sup>

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1 43036 Fidenza (PR)

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

**OGGETTO: Rif. SUAP 104/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “SEIB spa”, loc.Bastelli, Comune di Fidenza (PR). Comunicazione.**

In riferimento all'ammissibilità degli scarichi domestici dello stabilimento in oggetto nella pubblica fognatura di Bastelli si conferma quanto già valutato con precedente parere del 25/08/2009 ns.prot.2561 (allegato in copia).

A disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.

Cordiali saluti

Il Procuratore  
Emilio Guidetti

U  
Comune di Fidenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N.0027954/2017 del 09/08/2017

UT-4ovS1SET FOGN&DEP&GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALIPARERI SCARICHI AUA-AIA101 - FIDENZAIPareri in uscitatSEIB\_comunicazione.DOC

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
www.emiliambiente.it [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**emiliAmbiente**

Fidenza, 25.08.09  
Prot. n° 2561

Fax: 0524-517283

**Spett.le** Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1  
43036 Fidenza

**c.a.** UTC - Ambiente  
Dott.ssa Burroni Barbara

**OGGETTO: Richiesta di parere di conformità nuovo allaccio ditta "SEIB S.p.A., loc. Bastelli 54/A, Comune di Fidenza" – Emissione di parere**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Vista** la documentazione da Voi inviataci con lettera ns.prot. 2422 del 06/08/2009 per la richiesta di parere di conformità per allacciamento scarichi domestici alla pubblica fognatura della ditta di cui in oggetto;

**Visto** l'art.8 del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato da A.T.O. n.2 con delibera n.5/2008;

**Vista** l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n.73/2004 di reflui domestici pre trattati in acque superficiali avanzata dalla ditta in data 20/06/2008;

**Vista** la comunicazione di codesto ufficio in data 12/08/2008 con cui si richiede la modifica dell'allaccio esistente al fine di inviare i reflui di natura domestica nella nuova pubblica fognatura, ai sensi dell'art.21 del Regolamento di Fognatura e Depurazione;

**Considerato** che l'esistente sistema depurativo dei reflui dell'abitato di Bastelli è costituito da solo trattamento primario di ridotte dimensioni, tipologia Imhoff (circa 30 A.E.), con potenzialità residua nulla;

**Preso atto** che, allo stato attuale, non è possibile accettare ulteriori scarichi nella pubblica fognatura di cui sopra onde evitare l'aggravamento dell'attività depurativa dell'impianto;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

**parere negativo**

allo scarico in pubblica fognatura dei reflui di natura domestica (e di qualunque altro refluio prodotto) della ditta di cui in oggetto.

Si precisa che il parere rimane negativo fino alla avvenuta modifica/potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Bastelli.

Cordiali saluti  
Fidenza, 21/08/2009

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga

UT-H01/SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE/GESTIONE SCARICHI/PARERI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO/01 - FIDENZA/Pareri in uscita/ID\_032\_SEIB SPA.DOC



ACQUA TERA

**emiliAmbiente spa**

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1 Telefono 0524/588.400 Fax 0524/528129  
Capitale Sociale Euro 214.211 i.v.  
C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**